

Tribunale di Verona – Sentenza 31.1.2011

(Composizione monocratica – Giudice LANNI)

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni,

visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti tramite il richiamo ai rispettivi atti introduttivi;

preso atto della discussione della causa;

considerato in fatto e in diritto che:

- T S.r.l. ha convenuto giudizio la Banca W e, deducendo di aver instaurato con la Banca Y il 6/2/97 un rapporto di conto corrente con apertura di credito (n. 11569), trasferito il 30/6/00 alla Banca W (con il n. 00090793740), ha chiesto la condanna della convenuta: a) alla restituzione delle somme addebitate a titolo di interessi ultralegali; b) alla restituzione degli addebiti riconducibili alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; c) alla restituzione delle somme addebitate a titolo di CMS; d) alla restituzione di somme addebitate a titolo di interessi usurari; e) al risarcimento dei danni subiti alla reputazione personale ed economico-commerciale derivanti dalla segnalazione alla Centrale Rischi e dalla necessità di far fronte al credito bancario; f) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal socio AB, e dalla moglie CD, per far fronte al credito bancario;
- la Banca W si è costituita in giudizio ed ha prodotto tutti i contratti stipulati dalle parti (il contratto di conto corrente con apertura di credito del 6/2/97, rinnovato con apertura di una linea di anticipo SBF il 18/11/98), contestando la fondatezza di tutte le domande ed il

proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni concernenti il periodo precedente il proprio subingresso nella titolarità del rapporto (30/6/00); la convenuta inoltre ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 21.035,09, pari al saldo passivo del rapporto di conto corrente bancario, oltre interessi moratori convenzionali al 9,250 % dall'estinzione del rapporto (18/10/06);

- orbene, in via preliminare va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta in relazione alle domande concernenti il periodo precedente il 30/6/00, in quanto la stessa convenuta è subentrata nella titolarità dell'unitario rapporto bancario in corso, per effetto della cessione di azienda, con la conseguenza deve ritenersi assoggettata a tutte le azioni contrattuali derivanti da quel rapporto, anche per fatti antecedenti al suo subingresso;
- la prima delle domande dell'attrice deve ritenersi infondata, atteso che i contratti prodotti dalla convenuta contengono la specifica determinazione dei tassi di interessi passivi di volta in volta applicati (v. documenti nn. 2,5,6,6 bis, 6ter, 6 quater di parte convenuta);
- la domanda attorea sub b), deve invece ritenersi fondata, condividendosi l'orientamento espresso dalla sentenza del 2004 n. 21095 delle SU della Corte di Cassazione sull'illiceità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la sentenza del 2010 n. 24418 delle medesime Sezioni Unite sulla conseguente esclusione, in difetto di una nuova pattuizione (nel caso di specie non risultante) di qualsiasi forma di capitalizzazione;
- il giudizio di fondatezza va espresso anche con riferimento alla domanda sub c), dovendosi ritenere nulle per indeterminatezza dell'oggetto le clausole di previsione della CMS contenute nei due

contratti, per aver previsto solo la percentuale di tale commissione, senza alcuna indicazione idonea a consentire l'individuazione della base di calcolo della stessa;

- per ciò che concerne poi la domanda sub d), ne va affermata l'infondatezza, in quanto la CTU, la cui relazione depositata il 10/2/09 si richiama *per relationem* in termini adesivi, ha escluso il superamento del tasso soglia da parte del TAEG applicato durante il rapporto; al riguardo, in particolare, va affermata la correttezza dell'esclusione della CMS dal calcolo del TAEG, confermata dalla circostanza che l'inclusione della CMS in tale calcolo è stata prevista solo dall'art. 2-bis della legge 2/09 a partire dalla sua entrata in vigore;
- per ciò che concerne poi la domanda sub e), ne va affermata l'infondatezza, in quanto la segnalazione alla Centrale Rischi appare coerente con le risultanze contabili e non è stato provato alcuno dei danni (genericamente) dedotti;
- per ciò che concerne infine la domanda sub f), ne va dichiarata l'inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, in difetto di rappresentanza in capo alla società degli interessi postulati;
- sulla base degli accertamenti del CTU, la cui relazione depositata il 10/2/09 si richiama *per relationem* in termini adesivi, il saldo del rapporto dedotto in giudizio deve essere rideterminato, per effetto dei giudizi sub b e c), nella somma di € 1043,03, oltre moratori convenzionali, somma per cui va accolta la domanda riconvenzionale della convenuta;
- l'attrice, invero, ha contestato le risultanze della CTU, rilevando l'erronea applicazione dei tassi passivi di volta in volta applicati dalla banca, in mancanza della prova del valido esercizio dello *ius variandi*,

e l'erronea esclusione degli addebiti relativi agli interessi maturati sulle operazioni di anticipo SBF;

- ma sotto il primo profilo va rilevata l'inammissibilità (per tardività) della contestazione, in quanto non fatta valere entro la fase di definizione del *thema decidendum*, mentre sotto il secondo profilo, per affermare l'infondatezza della contestazione, è sufficiente richiamare le considerazioni esposte a pag 18 e 19 della relazione del CTU;
- per ciò che concerne le spese di lite, considerata la soccombenza reciproca delle parti, ne va disposta la compensazione integrale;

P.Q.M.

1. accoglie parzialmente le domande dell'attrice di rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti e quindi accerta che tale saldo al momento dell'estinzione del rapporto (18/10/06) era pari ad € 1043,03;
2. dichiara l'inammissibilità della domanda dell'attrice di risarcimento dei danni subiti dal socio AB e dalla moglie CD;
3. rigetta le ulteriori domande dell'attrice;
4. accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale della convenuta e quindi condanna la T S.r.l. a pagare in favore della Banca W S.p.a. la somma di € 1043,03, oltre interessi moratori convenzionali dal 18/10/06 al saldo;
5. dispone la compensazione integrale delle spese di lite;
6. pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese relative alla CTU e quindi condanna la T S.r.l. a rimborsare alla Banca W S.p.a. la metà delle somme versate da quest'ultima al CTU in esecuzione del decreto di liquidazione 19/5/09.

Verona, 31 gennaio 2011

Il Giudice